

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

Oggetto: Ulteriore proroga della sospensione – già disposta con DDPF n. 109/BIT/2020 e successivo DDPF n. 7/BIT/2021 - dei controlli in loco in presenza previsti dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 di cui al DDPF 2 del 18/01/2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. di prorogare ulteriormente la sospensione dei controlli in loco in presenza sugli interventi finanziati con risorse del POR FSE 2014/2020 (già disposta con DDPF n. 109/BIT/2020 e successivo DDPF n. 7/BIT/2021), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e fino a nuova comunicazione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Andrea PELLEI*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e s.m.i., contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/20
- Accordo di Partenariato – documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014
- Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
- Deliberazioni Consiliari n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE 2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
- Deliberazione Consiliare n. 118/2020 che approva il POR FSE 2014/20 così come modificato ai sensi dell'art. 30.5 del Reg. UE 1303/2014 e s.m.i.;
- DGR n. 19 del 20/01/20 con cui sono stati approvati il “Manuale a costi standard” e il “Manuale a costi reali” per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro in sostituzione di quelli di cui alla previgente DGR n. 802/2012;
- DPR n. 22/2018, norma nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. “regolamento omnibus”);
- DDPF n. 109/BIT del 02/11/2020 “Temporanea sospensione dei controlli in loco in presenza previsti dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 di cui al DDPF 74 del 17/07/2020”
- DGR n. 1558 del 14 dicembre 2020 “Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e modifica della DGR 1099/2020”;
- DDPF 2 del 18 gennaio 2021 Aggiornamento della “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20”;
- Decreto legge Milleproroghe 31 dicembre 2020 n. 183;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 art. 1 contenente Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento della diffusione del COVID-19;
- DPCM 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;
- DPCM del 2 marzo 2021 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



- Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 c.d. Decreto Riaperture recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

Motivazione

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e nella logica del contenimento della ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto "Riaperture", il quale, all'art. 11 ha previsto la proroga fino al 31 luglio 2021 (dal 30 aprile 2021) dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stante le condizioni oggettive per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

L'art. 1 comma 1 del citato D.L. prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal medesimo decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il DPCM del 2 marzo 2021 all'art. 6, detta disposizioni relative allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nei luoghi di lavoro pubblici e privati, richiamando le pubbliche amministrazioni ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

Inoltre il combinato disposto degli artt. 10 e 11 del citato DL Riaperture, confermano il termine dello smart working straordinario al 31 luglio 2021, in quanto l'art. 10 estende il termine delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, prevista dall'art. 1 comma 1 del decreto legge 25/03/2020 n. 19, tra le quali quella relativa alla predisposizione della modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (misura di cui al comma 2 lettera ff).

L'art. 11 altresì proroga fino al 31 luglio 2021 i termini, correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del medesimo decreto. Tra questi il punto 24, estende anche alcune disposizioni in materia di lavoro agile a carattere straordinario, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Dato quanto sopra, si ritiene necessario prorogare ulteriormente, fino a nuova comunicazione, la sospensione di tutti i controlli in loco in presenza previsti dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 vigente, a tutela della salute sia dei funzionari regionali incaricati dei controlli di primo livello sia dei beneficiari.

Durante la sospensione delle verifiche sul posto, la spesa risulterà certificabile sulla base degli esiti dei soli controlli amministrativi effettuati in modalità desk. Le suddette verifiche consentono comunque la verifica della correttezza della spesa FSE da certificare alla Commissione europea.



Restano consentiti i controlli in modalità telematica a distanza, così come disciplinati e previsti dal manuale dei controlli di Primo Livello allegato al SIGECO.

Inoltre, mutuando quanto previsto dal SIGECO, sub “Incentivi ai destinatari (borse lavoro, borse di ricerca, tirocini, voucher formativi individuali, voucher di servizio o operazioni equiparabili)”: *“nel caso di finanziamenti erogati per interventi realizzati al di fuori del territorio regionale (tirocini, borse, ecc): “i controlli in loco possono essere realizzati attraverso l’utilizzo di idonei strumenti telematici (videochiamate o altro)”*, per le attività localizzate entro i confini regionali, si potrà sostituire l’ispezione presso la sede fisica di svolgimento delle attività con mezzi alternativi che possano coadiuvare l’operatore dei controlli nell’effettuare la verifica come se avvenisse presso la sede di svolgimento dell’operazione finanziata o del beneficiario.

Il controllore, avvalendosi di tutti gli strumenti tecnologici disponibili potrà contattare i soggetti coinvolti nell’attività finanziata, attraverso l’accesso virtuale ai locali o con interviste telefoniche e/o attraverso la richiesta di invio di tutta la documentazione oggetto di controllo in formato elettronico al fine di acquisire tutti gli elementi possibili utili a concludere il processo di verifica.

Una volta terminata l’emergenza, il soggetto deputato al controllo, potrà valutare l’opportunità di completare il lavoro con visite in loco per chiarire quei punti che eventualmente necessitino di ulteriori chiarimenti, compatibilmente con il tempo ancora a disposizione.

La piena operatività delle procedure di controllo in presenza, previste nell’attuale versione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo sarà ripristinata a seguito di apposita comunicazione dell’Autorità di Gestione.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione con decreto dirigenziale del presente atto avente ad oggetto: “Ulteriore proroga della sospensione – già disposta con DDPF n. 109/BIT/2020 e successivo DDPF n. 7/BIT/2021 - dei controlli in loco in presenza previsti dalla Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20 di cui al DDPF 2 del 18/01/2021”.

Il responsabile del procedimento
(*Andrea PELLEI*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Non presenti.

